Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 348

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 dicembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1977, n. **913**.

Soppressione del vice consolato di 1ª categoria in Nancy (Francia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato di 1ª categoria in Nancy (Francia) è soppresso a decorrere dal 31 marzo 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1977

LEONE

FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1977
Registro n. 443 *Esteri, foglio n.* 251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1977, n. **914**.

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, concernente disciplina dell'imposta di registro e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, concernente disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, concernente disciplina dell'imposta di registro e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, concernente disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari il valore di cui al primo comma è controllato dall'ufficio avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche o condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, ovvero agli elementi di valutazione forniti dai comuni ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:

« Il valore venale dei beni immobili compresi nello attivo ereditario è determinato avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche o condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, ovvero agli elementi di valutazione forniti dai comuni ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è sostituito dal seguente:

« L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, nonché il criterio seguito dall'ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi, secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 48 ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:

« L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, nonché il criterio seguito dall'ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi, secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22 ».

Art. 5.

Per gli atti registrati dal 1° gennaio 1975 alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le dichiarazioni di successione per le quali il pagamento dell'imposta principale sia avvenuto dal 1° gennaio 1975 alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine di due anni di cui agli articoli precedenti decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

L'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 e l'ultimo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, si applicano anche al diritto a riscuotere l'imposta definitivamente accertato in applicazione delle precedenti disposizioni legislative sulle imposte di registro e di successione, sempre che non sia già estinto per prescrizione alla data di entrata in vigore dei citati decreti del Presidente della Repubblica.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — COSSIGA — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1977, n. **915.**

Autorizzazione all'Accademia nazionale dei Lincei, in Roma, ad accettare una donazione e riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Federico Chabod », con sede presso l'Accademia medesima.

N. 915. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, l'Accademia nazionale dei Lincei, in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Jeanne Rohr ved. Chabod con atto pubblico 23 giugno 1975, numero 68322/30392 di repertorio, a rogito dott. Vincenzo Colapietro, notaio in Roma, consistente nella somma di L. 40.000.000 per l'istituzione di una fondazione denominata « Federico Chabod ». Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Federico Chabod », con sede presso l'Accademia medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1977
Registro n. 17 *Beni culturali, foglio n.* 307

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. **916.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 916. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene autorizzata l'accettazione di un legato a favore dello Stato e, per esso, della biblioteca Angelica di Roma, disposta dallo scrittore Arnaldo Bocelli con testamento olografo pubblicato in data 7 dicembre 1974, n. 22280/10173 di repertorio a rogito dott. Vincenzo Papi, notaio in Roma, consistente nella sua raccolta bibliografica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1977
Registro n. 17 *Beni culturali, foglio n.* 309

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pulmoserum Bailly » della ditta Laboratorio Vitafarm, in Milano. (Decreto di revoca n. 5042/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 17 ottobre 1959, con il quale venne registrata al n. 6440 la specialità medicinale denominata « Pulmoserum Bailly » sciroppo (flacone da ml 90), a nome della ditta Laboratorio Vitafarm, con sede in Milano, via Tortona, 14, prodotto presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole, essendo risultata la composizione dello stesso non corrispondente al dichiarato;

Ritenuto pertanto che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pulmoserum Bailly » sciroppo, nella confezione flacone da ml 90, registrata al n. 6440, in data 17 ottobre 1959, a nome della ditta Laboratorio Vitafarm, con sede in Milano, via Tortona, 14.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

Il medici provinciali delle Regioni a statuto speciale e i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12313)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Aspergocillin S.P.A. » della ditta S.P.A. - Società prodotti antibiotici, in Milano. (Decreto di revoca n. 5049/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 17 agosto 1950 e 22 gennaio 1952, con i quali venne registrata al n. 3813 la specialità medicinale denominata « Aspergocillin S.P.A. », polvere aspersoria, a nome della ditta S.P.A. - Società prodotti antibiotici, con sede in Milano, via Biella, 8 (già sita in Milano, largo Settimio Severo, 3), prodotta nella propria officina farmaceutica;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche nella suddetta specialità medicinale, contenente penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso del prodotto stesso possano verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale nominata « Aspergocillin S.P.A. » polvere aspersoria, registrata al n. 3813, in data 17 agosto 1950 e 22 gennaio 1952, a nome della ditta S.P.A. - Società prodotti antibiotici, con sede in Milano, via Biella, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12391)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Aureovis » della ditta Istituto scientifico delle Venezie - V.I.S. Farmaceutici S.a.s., in Padova. (Decreto di revoca n. 5052/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 14 febbraio 1955 e 15 agosto 1968, con il quale venne registrata al n. 9735 la specialità medicinale denominata « Aureovis » nelle preparazioni tubo × g 5 di pomata e flacone × 6 cc di collirio, a nome della ditta Istituto scientifico delle Venezie - V.I.S. Farmaceutici S.a.s., con sede in Padova, viale dell'Industria, 54, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche nella suddetta specialità medicinale, contenente penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso del prodotto stesso possano verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Aureovis » nelle preparazioni tubo × g 5 di pomata e flacone × 6 cc di collirio, registrata al n. 9735, in data 14 febbraio 1955 e 15 agosto 1968, a nome della ditta Istituto scientifico delle Venezie - V.I.S. Farmaceutici S.a.s., con sede in Padova, viale dell'Industria, 54.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12394)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Triglandolo » della ditta S.p.a. It. Laboratori Bouty, in Milano. (Decreto di revoca n. 5051/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 12 marzo 1947, 31 maggio 1955 e 15 maggio 1968, con i quali vennero registrate ai numeri 632, 632/1 e 632/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Triglandolo » fiale × 1 cc tipo normale, nonché la relativa serie fiale × 1 cc tipo forte e la relativa categoria confetti, a nome della ditta S.p.a. It. Laboratori Bouty, con sede in Milano, via Vanvitelli, 6, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 4391/R del 19 aprile 1974, con il quale venne revocata, su rinuncia, la preparazione fiale × 1 cc tipo normale della specialità medicinale suddetta;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, a base di estratti ipofisari, e cioè estratti eterologhi non aventi alcuna attività e quindi in contrasto con le moderne acquisizioni scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della serie fiale × 1 cc tipo forte e della categoria confetti della specialità medicinale denominata « Triglandolo », registrate rispettivamente ai numeri 632/1 e 632/A, in data 12 marzo 1947, 31 maggio 1955 e 15 maggio 1968, a nome della ditta S.p.a. It. Laboratori Bouty, con sede in Milano, via Vanvitelli, 6.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12393)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1977.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Assicurazioni generali, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza e di altre tariffe in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti due nuove tariffe di assicurazione sulla vita con le relative condizioni di polizza e le altre tre tariffe sottoindicate in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, con sede legale in Roma:

tariffa 13 DIN, relativa all'assicurazione mista, a premio crescente annualmente del 3 % composto, di un capitale, analogamente crescente, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile;

tariffa 13 RIV (T.B.), relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile, ed una quota aggiuntiva (terminal bonus) se l'assicurato sarà in regola con il pagamento dei premi;

tariffa 13, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza; (in sostituzione dell'analoga tariffa approvata con decreto ministeriale n. 1077 del 12 ottobre 1951);

tariffa 13 J, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza; (in sostituzione dell'analoga tariffa approvata con decreto ministeriale n. 1077 del 12 ottobre 1951);

tariffa 25-4 %, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, decrescente del 4 % dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze; (in sostituzione dell'analoga tariffa approvata con decreto ministeriale n. 6134 del 19 febbraio 1968).

Roma, addì 4 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12955)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1977.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia Svizzera di assicurazioni « Vita ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia Svizzera di assicurazioni « Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia Svizzera di assicurazioni « Vita », con sede in Milano:

tariffa 991, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso, da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva.

Roma, addì 4 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12954)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1977.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste:

tariffa 03 a u, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale adeguabile annualmente secondo un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (per capitali non inferiori inizialmente a lire 5 milioni);

tariffa 03 u, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale adeguabile annualmente secondo un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (in sostituzione dell'analoga tariffa approvata con decreto ministeriale n. 7578 del 4 marzo 1972);

tariffa 20 u, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo, secondo l'andamento dell'indice del costo della vita delle prestazioni assicurate;

condizioni particolari di polizza regolanti l'adeguamento automatico delle prestazioni assicurate, secondo l'andamento dell'indice del costo della vita;

condizioni di polizza dell'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale annualmente adeguabile secondo un parametro determinato;

condizioni generali di polizza per le assicurazioni in forma mista (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale n. 6741 del 7 marzo 1969);

condizioni generali di polizza per le assicurazioni per il caso di vita (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale n. 6741 del 7 marzo 1969).

Roma, addì 4 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12956)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1977.

Cancellazione di sedici varietà di specie agrarie dai registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, che rende obbligatoria l'istituzione dei registri delle varietà per talune specie di piante agrarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, che istituisce detti registri di varietà allo scopo di permettere l'identificazione delle medesime;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1967, con il quale sono state iscritte d'ufficio ventidue varietà di riso, tra le cui varietà Ardizzone e Roncarolo;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1967, con il quale sono state iscritte d'ufficio sedici varietà di mais tra cui la varietà Etruria 280;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1969, con il quale sono state iscritte d'ufficio dodici varietà di barbabietola da zucchero tra cui le varietà Mezzano P, Mezzano AU-P e Mezzano N P;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1969, con il quale sono state iscritte nel registro nazionale delle varietà sessantadue varietà di mais tra cui la varietà Cise 280;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1970, con il quale sono state iscritte nel registro nazionale delle varietà diciassette varietà di barbabietola da zucchero tra cui la varietà Mezzano 27;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1972, con il quale sono state iscritte nei registri nazionali delle varietà quattordici varietà di orzo, tra cui la varietà Zephyr;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1972, con il quale sono state iscritte nei registri nazionali delle varietà settantuno varietà di mais da granella, tra cui le varietà Embro 49 A e Embro 155 W;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1973, con il quale sono state iscritte nei registri nazionali delle varietà, trentotto varietà di mais da granella, tra cui la varietà Embro Plow Boy;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1973, con il quale sono state iscritte nei registri nazionali delle varietà sette varietà di mais da granella, tra cui la varietà Cise X 5;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1972, con il quale sono state iscritte nei registri nazionali delle varietà trentuno varietà di mais da granella tra cui le varietà Cise 2 V 8 e Cise 0 P 2;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1976, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà, cinquantadue varietà di specie agrarie, tra cui le varietà di barbabietola da zucchero Mezzano AU-Poly 1 e Mezzano AU-Poly 2;

Preso atto che i costitutori delle sopra indicate varietà hanno chiesto che le varietà stesse siano cancellate dai registri delle varietà;

Sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1978 sono cancellate dai registri delle varietà delle specie di piante agrarie le seguenti varietà:

Riso (Oriza sativa L.): Ardizzone, Roncarolo;

Mais da granella (Zea mays L.): Etruria 280.

Art. 2.

Con decorrenza immediata sono cancellate dai registri delle varietà di specie agrarie le seguenti varietà:

Barbabietola da zucchero (Beta vulgaris L. var. saccarifera Alef): Mezzano P, Mezzano AU-P, Mezzano N P, Mezzano 27, Mezzano AU-Poly 1, Mezzano AU-Poly 2;

Mais da granella (Zea mays L.): Cise 280, Cise 2 V 8, Cise 0 P 2, Cise X 5, Embro 49 A, Embro Plow Boy;

Orzo distico (Hordeum disticum L.): Zephyr.

Roma, addì 15 novembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(12582)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12467)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1977.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 3, della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, che ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 3, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto 8 agosto 1977, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza o di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 3, della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

392) pubblica assistenza l'Avvenire, con sede in Vaiano (Firenze);

393) associazione di pubblica assistenza Croce verde, con sede in Pinerolo (Torino);

394) pubblica assistenza Croce verde Forte Quezzi, con sede in Forte Quezzi (Genova);

395) associazione di pubblica assistenza Centro sanitario rubierese, con sede in Rubiera (Reggio Emilia);

396) Fraternità della misericordia di Cagliari, con sede in Cagliari;

397) associazione di pubblica assistenza Croce verde, con sede in Villalvernia (Alessandria);

398) Confraternita di misericordia di Pian di Scò, con sede in Pian di Scò (Arezzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(12951)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1977.

Istituzione della sezione doganale « Autoporto del Sornello » nel comune di Lavis.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante « Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana nonchè la competenza per materia delle dogane di 2ª e di 3ª categoria;

Vista la domanda della Società gestione autoporto del Sornello S.r.l., intesa ad ottenere l'istituzione di una sezione doganale in località Sornello del comune di Lavis (Trento);

Considerata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la sezione doganale « Autoporto del Sornello » in Lavis, dipendente dalla dogana di Trento.

Ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le facoltà della predetta sezione doganale saranno stabilite dal capo della competente circoscrizione doganale.

Si osserva la disposizione di cui all'ultimo comma del citato art. 9 del testo unico predetto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(13022)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, biologiche e preparati galenici, nell'officina della ditta Vitafarm S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ACIS numeri 267 e 268 del 29 luglio 1955 e 419 del 27 gennaio 1956, la ditta Vitafarm S.r.l., fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Tortona, 14, specialità medicinali chimiche, specialità medicinali biologiche con esclusione delle preparazioni in fiale e preparati galenici in ovuli, supposte, pomate, sciroppi, compresse, granulati e polveri;

Vista la lettera pervenuta in data 17 ottobre 1977, con la quale la ditta comunica di aver smantellato l'officina di produzione e di rinunciare all'autorizzazione alla produzione farmaceutica;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Vitafarm S.r.l., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, biologiche e preparati galenici, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Tortona, 14, concessa con decreti ACIS numeri 267 e 268 del 29 luglio 1955 e 419 del 27 gennaio 1956.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 23 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(13093)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12740)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12739)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12738)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1977.

Approvazione del registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 63, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'allegato modello di registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il presente decreto e l'allegato modello saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685 - Articoli 63)

Conforme al modello approvato dal Ministero della sanità

(D. M. n.......................... del.......................... G. U. n. .... del..........................)

Registro di lavorazione

per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685 - Articoli 63)

Conforme al modello approvato dal Ministero della sanità

(D. M. n. .... del ....)

Ente o impresa ....

Sede ....

Autorizzata a ....

D. M. n. .... del ....

Note:

a) Per « lavorazione » si intende quell'insieme di operazioni che da determinate materie prime porta a « prodotti ottenuti », con riciclo delle acque madri nel processo stesso.

b) Per « materie prime » si intendono quelle sostanze poste in lavorazione con scarico dal registro di entrata e uscita. Nel caso di lavorazioni ove si impiegano sostanze di partenza non contemplate nelle tabelle di cui all'art. 11 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono « materie prime » quelle sostanze sulle quali vengono calcolate le rese.

c) Per « prodotti ottenuti » si intendono i prodotti destinati alla vendita o ad altre lavorazioni con carico sul registro di entrata e uscita.

d) Per « prodotti intermedi » si intendono quei semilavorati che possono costituire delle giacenze.

Norme d'uso:

1) E' consentito l'uso dello stesso registro per più lavorazioni, predestinando a ciascuna di esse un numero di pagine proporzionale al movimento previsto.

2) Al registro deve essere allegato, a cura dell'ente o impresa, uno schema della (e) lavorazione (i) nel quale sia evidenziata la posizione, nel processo tecnologico, di tutti i prodotti (materie prime, ottenuti e intermedi) riportati nel registro stesso.

3) Per ogni lavorazione l'ente o l'impresa destinerà a ciascuna delle sezioni « materie prime », « prodotti ottenuti » e « giacenza prodotti intermedi » un numero di colonne conforme alle proprie esigenze, indicando altresì la denominazione della sostanza alla quale ogni colonna è destinata.

4) Per ciascuna lavorazione il numero dell'operazione deve essere progressivo nell'arco dell'anno solare.

5) Le registrazioni devono essere effettuate, salvo casi di forza maggiore documentabili, entro il giorno successivo all'effettivo movimento, indicando i pesi delle varie sostanze in chilogrammi e sottomultipli senza superare la terza cifra decimale.

6) La data di cui alla seconda colonna deve essere: (a) per le materie prime quella di entrata in reparto, (b) per i prodotti finiti quella di carico a magazzino stupefacenti e sostanze psicotrope, (c) per i prodotti intermedi quella nella quale si verifica la variazione di giacenza in seguito a produzione o impiego.

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Cesena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), approvato con decreto ministeriale del 20 maggio 1972 e modificato con decreti ministeriali del 28 settembre 1976 e del 21 febbraio 1977;

Visto il decreto ministeriale del 9 aprile 1973, con il quale l'avv. Giovanni Ghirotti venne confermato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è deceduto;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Il geom. Davide Trevisani è nominato presidente della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13363)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di S. Miniato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di S. Miniato, con sede in S. Miniato (Pisa), approvato con proprio decreto 16 novembre 1970 e modificato con successivi decreti 10 aprile 1975, 22 luglio 1976 e 21 febbraio 1977;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1971, con il quale il comm. Silvano Vallini venne confermato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

L'ing. Enzo Regini è nominato presidente della Cassa di risparmio di S. Miniato, con sede in S. Miniato (Pisa), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13365)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, in Pescara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1967 e modificato con decreti ministeriali del 17 giugno 1969, del 9 ottobre 1971, del 12 ottobre 1972, dell'11 agosto 1975 e del 1° aprile 1976;

Visto il decreto ministeriale del 28 agosto 1968, con il quale il dott. Ernani Enrico Patucca venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è deceduto;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Il sig. Mario De Vincentiis è nominato presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13364)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13162)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1977.

Contrassegno speciale di cui all'art. 30 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, che precisa gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi che non sono soggetti alle norme che regolano il trasporto di cose su strada.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 30 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni, che precisa gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi che non sono soggetti alle norme che regolano il trasporto di cose su strada;

Considerato che ai sensi del suddetto art. 30 gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore a 5 q.li, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, possono essere esentati dall'osservanza delle norme che regolano il trasporto di cose purchè siano muniti di un contrassegno speciale che deve essere stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini dell'esenzione dall'osservanza delle norme che regolano il trasporto di cose di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, il contrassegno speciale di cui devono essere muniti gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 q.li, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, deve essere corrispondente al disco contrassegno « E » già in uso per gli autoveicoli, non soggetti alle norme previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 25 novembre 1935, n. 2223.

Roma, addì 30 novembre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

(13377)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XV Mostra internazionale di caravanning-italcaravan », in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XV Mostra internazionale di caravanning-italcaravan », che avrà luogo a Firenze dal 4 al 12 febbraio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(13268)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Toscana e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, numero 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze, previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Arezzo - grandinate del 27 maggio, 29, 30 giugno, 5, 15, 21 luglio 1977; gelate del 14, 15, 16 aprile 1977.

Grosseto - gelate del 15, 16, 17 aprile 1977; grandinate dell'8, 9, 27 maggio 1977.

Livorno - grandinate dell'8, 9, 10 maggio 1977; gelate del 15, 17 aprile 1977.

Lucca - gelate del 15, 16 aprile 1977.

Massa Carrara - brinate del 10, 11, 12, 13, 14, 15 aprile 1977.

Pisa - gelate del 15, 16 aprile 1977.

Pistoia - gelate del 16 aprile 1977.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364;

Arezzo - grandinate del 27 maggio, 29 giugno, 5, 15, 21 luglio 1977; gelate del 14, 15, 16 aprile 1977:

comune di Arezzo per le località Meliciano, Cincelli, Lo Spicchio, Palazzetto, Petrognano, Giovi, Ponte alla Chiassa, Terrio Tregozzano, Ponte Antecchia, Lucignanello, Badia di Campriano, Crocina, il tutto compreso nei numeri o in parte dei numeri dei fogli catastali del comune di Arezzo sez. Valdarno 55, 58, 56, 52, 53, 57, 54, 60, 61, 33, 34, 32, 19, 20, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 14, 15, 16, 25, 24, 42, 43, 26, 17, 18, 27, 29, 21; località Vitiano per i fogli catastali numeri 79, 80, 87, 88, 89, 95, 97, 96, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 110, 111;

comune di Capolona per le località Castelluccio, Pieve a Setina, Poggio Alpino, Figline, Cafaggio, Lapia, Pieve S. Giovanni di cui ai fogli o parte dei fogli catastali numeri 45, 41, 36, 31, 35, 34, 40, 41, 43, 42, 46, 39, 38, 37;

comune di Castiglion Fibocchi per le località Fornace, Castiglion Fibocchi, Casa dell'Oro di cui ai fogli o parte dei fogli catastali numeri 25, 26, 22, 21, 16, 17;

comune di Civitella della Chiana per la località Viciomaggio, fogli o parte dei fogli catastali numeri 21, 22, 26, 28, 23, 29;

comune di Cortona per le località S. Pietro e Cegliolo;

comune di Castiglion Fiorentino per le località Mezzavia, Montecchio, Manciano, S. Antonino, Cozzano;

comuni di Anghiari, Arezzo, Bibbiena, Bucine, Capolona, Castel Focognano, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Castiglion Fiorentino, Castiglion Fibocchi, Civitella Chiana, Cortona, Laterina, Foiano Chiana, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano, Monterchi, Monte S. Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine, Valdarno, Piandiscò, Poppi, Pratovecchio, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Terranova Bracciolini tutti per le località situate sino a metri 320 sul livello del mare;

Pistoia - gelate del 16 aprile 1977:

comuni di Agliana, Quarrata, Lamporecchio, Larciano, Monsummano, Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese, Montecatini, Buggiano, Uzzano, Massa Cozzile, Pieve a Nievole, Serravalle, tutti per l'intero territorio comunale;

comuni di Pistoia, Montale, Pescia, tutti fino ai limiti della zona montana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(13482)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1977.

Approvazione della convenzione per l'incorporazione della rappresentanza generale per l'Italia della società The Prudential Insurance Company Ltd. nella Società per azioni Prudential - Compagnia italo-britannica di assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 22 ottobre 1977, con la quale l'impresa di assicurazioni « Prudential » Compagnia italo-britannica di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto l'approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 128 del citato regolamento e dell'art. 17 della summenzionata legge n. 990, della convenzione di concentrazione intervenuta in data 10 ottobre 1977 con The Prudential Insurance Company Ltd., con sede in Londra;

Vista la delibera in data 26 maggio 1977 del consiglio di amministrazione dell'impresa The Prudential Insurance Company Ltd. e la delibera in data 30 giugno 1977 dell'assemblea straordinaria della società Prudential - Compagnia italo-britannica di assicurazioni S.p.a., relative alla cessione e assorbimento dell'intero complesso aziendale, ivi compreso l'intero portafoglio assicurativo costituito dalla rappresentanza generale per l'Italia della società The Prudential Insurance Company Ltd.;

Vista la convenzione in data 10 ottobre 1977, stipulata tra le due società per l'esecuzione delle delibere summenzionate a decorrere dal 31 dicembre 1976 sulla base della situazione economica e patrimoniale risultante dal bilancio 31 dicembre 1976 della rappresentanza ceduta;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità ed ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione e alle successive modificazioni e integrazioni legislative;

Ritenuto che per l'attuazione di tale operazione si sono verificate e sussistono le prescritte condizioni e garanzie;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le delibere in data 26 maggio 1977 del consiglio di amministrazione dell'impresa The Prudential Insurance Company Ltd., con sede in Londra, e la delibera in data 30 giugno 1977 dell'assemblea straordinaria della S.p.a. Prudential - Compagnia italo-britannica di assicurazioni, con sede in Roma.

E' altresì approvata la convenzione in data 10 ottobre 1977, riguardante la cessione dell'intero complesso aziendale, ivi compreso il portafoglio assicurativo della

rappresentanza generale per l'Italia della società The Prudential Insurance Company Ltd. alla Società per azioni Prudential - Compagnia italo-britannica di assicurazioni.

Art. 2.

Sono approvate ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e del regolamento di esecuzione e delle successive modificazioni e integrazioni legislative, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza, presentati dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per vari tipi di rischio per i quali e obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Art. 3.

E' revocata alla società The Prudential Insurance Company Ltd., con sede in Londra, e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, l'autorizzazione a openel territorio della Repubblica.

Roma, addì 16 dicembre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(13468)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 11 agosto 1977 concernente prelievo e devoluzione ai fondi di previdenza per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e di assistenza per i finanzieri del venti per cento delle sanzioni pecuniarie riscosse in materia di imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1977, relativo al prelievo e devoluzione ai fondi di previdenza per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e di assistenza per i finanzieri del venti per cento delle sanzioni pecuniarie riscosse in materia di imposte dirette;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al decreto stesso;

Decreta:

Gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 11 agosto 1977 sono così modificati:

Art. 1. — Il versamento del venti per cento delle entrate riscosse a mezzo ruoli, a titolo di soprattassa e di pena pecuniaria dalle ricevitorie provinciali va imputato al cap. 2326 del capo VI dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1978, e corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi, concernente: « Quota del venti per cento delle sanzioni pecuniarie riscosse in materia di imposte dirette da destinare ai fondi di previdenza per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e di assistenza per i finanzieri ».

Art. 2. — Le esattorie comunali in sede di riscossione e versamento alla competente sezione di tesoreria provinciale delle pene pecuniarie riscosse ai sensi dell'art. 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono autorizzate a determinare il venti per cento del complessivo ammontare delle pene pecuniarie e ad imputare il relativo importo al netto degli aggi al capitolo indicato nell'articolo precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(13493)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 settembre 1977.

Proroga della gestione commissariale del comune di San Fili.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 13 giugno 1977, è stato sciolto il consiglio comunale di San Fili e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione il primo dirigente vice prefetto ispettore dott. Guido Ceccherini.

Alla scadenza del periodo di tre mesi di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione amministrativa del comune è tale da richiedere la proroga della gestione straordinaria.

Il commissario, infatti, il quale fin dall'inizio della gestione dell'ente ha provveduto ad assolvere numerosi ed essenziali adempimenti amministrativi e ad avviare a soluzione taluni problemi di vitale importanza e di urgente necessità, ha tuttora in corso di trattazione importanti ed indifferibili provvedimenti, quali il completamento di diverse pratiche per la realizzazione di opere pubbliche di particolare importanza, l'assestamento della situazione finanziaria del comune, la definizione di vertenze in cui il comune stesso è interessato, la regolamentazione di vari servizi comunali.

Per questi motivi, ritenendosi indispensabile la proroga della gestione straordinaria, si è provveduto a ciò con decreto in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 6 maggio 1960, n. 570.

Cosenza, addì 13 settembre 1977

Il prefetto: DE CAMPORA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 1977, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di San Fili e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il primo dirigente vice prefetto ispettore dott. Guido Ceccherini;

Considerato che in data odierna è venuto a scadere il termine di tre mesi previsto, per la provvisoria amministrazione, dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di disporre la proroga della gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante;

Visto il citato art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, l'articolo 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di San Fili, affidata al dott. Guido Ceccherini con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 1977, è prorogata ai sensi di legge.

Cosenza, addì 13 settembre 1977

Il prefetto: DE CAMPORA

(12960)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2526/77 della commissione, del 17 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2527/77 della commissione, del 17 novembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2528/77 della commissione, del 17 novembre 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2529/77 della commissione, del 17 novembre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 2530/77 della commissione, del 17 novembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 375/69, concernente la dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana delle merci.

Regolamento (CEE) n. 2531/77 della commissione, del 17 novembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1594/70, per quanto concerne l'acidificazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2532/77 della commissione, del 17 novembre 1977, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2533/77 della commissione, del 17 novembre 1977, che fissa i prelievi speciali applicabili al burro e ai formaggi neozelandesi importati nel Regno Unito ai sensi del protocollo n. 18.

Regolamento (CEE) n. 2534/77 della commissione, del 17 novembre 1977, recante deroga temporanea al regolamento (CEE) n. 2213/76, relativo alla vendita di latte scremato in polvere di ammasso pubblico.

Regolamento (CEE) n. 2535/77 della commissione, del 17 novembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1598/77, che stabilisce le modalità di cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

Regolamento (CEE) n. 2536/77 della commissione, del 15 novembre 1977, recante misure transitorie per quanto riguarda l'applicazione di determinati importi compensativi monetari negli scambi tra il Regno Unito e gli Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 2537/77 della commissione, del 17 novembre 1977, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2538/77 della commissione, del 17 novembre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2539/77 della commissione, del 17 novembre 1977, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2540/77 della commissione, del 17 novembre 1977, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2541/77 della commissione, del 17 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica alla raccomandazione della commissione, del 25 luglio 1977, di un codice di condotta europeo concernente le transazioni sui valori mobiliari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 212 del 20 agosto 1977.

Pubblicati nel n. L 294 *del* 21 *novembre* 1977.

(123/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Piteglio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, il comune di Piteglio (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.370.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(5240/M)

Autorizzazione al comune di Calvi Risorta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, il comune di Calvi Risorta (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.160.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(5244/M)

Autorizzazione al comune di Diso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, il comune di Diso (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.820.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5236/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Imperiale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, il comune di Poggio Imperiale (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.920.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5237/M)

Autorizzazione al comune di Volterra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, il comune di Volterra (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 155.360.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5241/M)

Autorizzazione al comune di San Godenzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, il comune di San Godenzo (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 21.520.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5242/M)

Autorizzazione al comune di Pontecurone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1977, il comune di Pontecurone (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.950.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5247/M)

Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1977, il comune di Cori (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 47.070.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5252/M)

Autorizzazione al comune di Motta Montecorvino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Motta Montecorvino (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5258/M)

Autorizzazione al comune di Cella Dati ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Cella Dati (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.210.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5260/M)

Autorizzazione al comune di Castellana Grotte ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, il comune di Castellana Grotte (Bari), viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 40.280.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5235/M)

Autorizzazione al comune di Scampitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, il comune di Scampitella (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.980.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5243/M)

Autorizzazione al comune di Siano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, il comune di Siano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5246/M)

Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1977, il comune di Subiaco (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 223.190.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5249/M)

Autorizzazione al comune di Roviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1977, il comune di Roviano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.790.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5250/M)

Autorizzazione al comune di Oviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Oviglio (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5259/M)

Autorizzazione al comune di Ponte dell'Olio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, il comune di Ponte dell'Olio (Piacenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.320.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5233/M)

Autorizzazione al comune di Granarolo dell'Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, il comune di Granarolo dell'Emilia (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 58.570.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5234/M)

Autorizzazione al comune di Torrile ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, il comune di Torrile (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.420.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5238/M)

Autorizzazione al comune di Mondaino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, il comune di Mondaino (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.270.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5239/M)

Autorizzazione al comune di Foglianise ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, il comune di Foglianise (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.920.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5245/M)

Autorizzazione al comune di Genazzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1977, il comune di Genazzano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 33.230.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5248/M)

Autorizzazione al comune di Agnone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Agnone (Isernia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 46.280.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5251/M)

Autorizzazione al comune di Capurso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Capurso (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.130.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5253/M)

Autorizzazione al comune di Sternatia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Sternatia (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5254/M)

Autorizzazione al comune di Tiggiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Tiggiano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.550.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5255/M)

Autorizzazione al comune di Montemilone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Montemilone (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.160.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5256/M)

Autorizzazione al comune di Poggiardo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Poggiardo (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 46.390.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5257/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Conza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Castelnuovo di Conza (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5211/M)

Autorizzazione al comune di Castel San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Castel San Giorgio (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5212/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Genovesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Castiglione del Genovesi (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5213/M)

Autorizzazione al comune di Ceraso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Ceraso (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5214/M)

Autorizzazione al comune di Cetara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Cetara (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5215/M)

Autorizzazione al comune di Cuccaro Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Cuccaro Vetere (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5216/M)

Autorizzazione al comune di Laurito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Laurito (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5217/M)

Autorizzazione al comune di Montano Antilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Montano Antilia (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5218/M)

Autorizzazione al comune di Orria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Orria (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5219/M)

Autorizzazione al comune di Padula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Padula (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5220/M)

Autorizzazione al comune di Perito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Perito (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5221/M)

Autorizzazione al comune di Pertosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Pertosa (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5222/M)

Autorizzazione al comune di Ravello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Ravello (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5223/M)

Autorizzazione al comune di Romagnano al Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Romagnano al Monte (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5224/M)

Autorizzazione al comune di San Mango Piemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di San Mango Piemonte (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5225/M)

Autorizzazione al comune di San Marzano sul Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di San Marzano sul Sarno (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5226/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di San Mauro Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5227/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Fasanella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Sant'Angelo a Fasanella (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.355.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5228/M)

Autorizzazione al comune di Sassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Sassano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5229/M)

Autorizzazione al comune di Serre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Serre (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.438.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5230/M)

Autorizzazione al comune di Vallo della Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Vallo della Lucania (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5231/M)

Autorizzazione al comune di Montecarotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977 (rettifica)

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, il comune di Montecarotto (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 201.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 8750 della *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 6 dicembre 1977.

(5232/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 245

Corso dei cambi del 19 dicembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	875 —	875 —	874,90	875 —	875 —	875 —	874,90	875 —	875 —	865 —
Dollaro canadese	798,50	798,50	798,50	798,50	790,50	798 —	798,50	798,50	798,50	798,50
Franco svizzero	428,20	428,20	427,60	428,20	427,65	428,20	427,30	428,20	428,20	428,20
Corona danese	148,37	148,37	148,50	148,37	148,35	148,37	148,31	148,37	148,37	148,37
Corona norvegese	168,60	168,60	168,50	168,60	168,57	168,60	168,60	168,60	168,60	168,60
Corona svedese	184,57	184,57	184,50	184,57	184,57	184,57	184,56	184,57	184,57	184,57
Fiorino olandese	379,76	379,76	379,50	379,76	379,10	379,76	379,40	379,76	379,76	379,75
Franco belga	26,038	26,038	26,08	26,038	26,05	26,09	26,05	26,038	26,038	26,10
Franco francese	182,75	182,75	182,50	182,75	182,75	182,75	182,75	182,75	182,75	182,75
Lira sterlina	1628,45	1628,45	1633 —	1628,45	1630,30	1628,45	1631,50	1628,45	1628,45	1628,45
Marco germanico	410,81	410,81	410,60	410,81	410,90	410,81	410,65	410,81	410,81	410,80
Scellino austriaco	57,284	57,284	57,20	57,284	57,25	57,28	57,21	57,284	57,284	57,28
Escudo portoghese	21,85	21,85	21,75	21,85	21,82	21,85	21,78	21,85	21,85	21,85
Peseta spagnola	10,755	10,755	10,76	10,755	10,75	10,75	10,755	10,755	10,755	10,75
Yen giapponese	3,63	3,63	3,63	3,63	3,626	3,63	3,627	3,63	3,63	3,63

Media dei titoli del 19 dicembre 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	74,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,150
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,825
» 5 % (Ricostruzione)	99,450
» 5 % (Riforma fondiaria)	101,200
» 5 % (Città di Trieste)	96,500
» 5 % (Beni esteri)	96,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,875
» 5,50 % » » 1968-83	80,550
» 5,50 % » » 1969-84	76,800
» 6 % » » 1970-85	76,525
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	71,375
» 9 % » » 1975-90	81,300
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	81,475
» 9 % » » 1977-92	89,450
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	98 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,425
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,400
» poliennali 7 % 1978	98,625
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,350
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,825
» » 9 % 1980	92,900
» » 10 % 1981	93,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 dicembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	874,95
Dollaro canadese	798,50
Franco svizzero	427,75
Corona danese	148,34
Corona norvegese	168,60
Corona svedese	184,565
Fiorino olandese	379,58
Franco belga	26,072
Franco francese	182,75
Lira sterlina	1629,975
Marco germanico	410,73
Scellino austriaco	57,247
Escudo portoghese	21,815
Peseta spagnola	10,755
Yen giapponese	3,628

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia

Art. 1.

Posti

E' indetto, per l'anno 1978, un arruolamento per tremila allievi nel Corpo degli agenti di custodia. Detto arruolamento è ripartito in tre gruppi di mille posti ciascuno.

L'arruolamento del primo gruppo sarà espletato entro il 30 aprile 1978, del secondo entro entro il 31 agosto dello stesso anno ed il terzo entro il 31 dicembre successivo.

Art. 2.

Requisiti

Per la partecipazione all'arruolamento è prescritto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici;

2) avere età non maggiore di 28 e non minore di 18 anni. Per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il limite di età è elevato ad anni 33;

3) essere celibi o vedovi senza prole;

4) essere in possesso della licenza elementare di grado superiore (5ª classe);

5) avere statura non inferiore a metri 1,60, essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti fisici;

6) non avere subito condanne per delitti dolosi, nè essere stati sottoposti a misure di sicurezza;

7) avere tenuto sempre buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito, dalla Marina, dall'Aeronautica o da altri Corpi militarmente organizzati, e di non avere riportato qualifiche inferiori a quella di buono durante il servizio militare;

8) appartenere a una famiglia di buona reputazione.

Tali requisiti devono essere posseduti anche alla data della sottoscrizione dell'atto di arruolamento.

Art. 3.

Domanda

La domanda di partecipazione all'arruolamento, redatta in bollo da L. 1500, dovrà essere inviata, nei termini di cui al successivo art. 4, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Via Arenula n. 70 - 00100 Roma.

Essa sarà compilata secondo lo schema allegato e l'aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, nel caso contrario, le une e gli altri;

e) il titolo di studio posseduto;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;

g) il proprio indirizzo;

h) i servizi eventualmente prestati presso altri Corpi militari.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti:

I) al 31 marzo 1978 per il primo gruppo;

II) al 30 giugno 1978 per il secondo gruppo;

III) al 31 ottobre 1978 per il terzo gruppo.

Art. 5.

Documenti

Alla domanda devono essere allegati, redatti in bollo, i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di licenza elementare di grado superiore (5ª classe);

3) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la mancanza di qualsiasi difetto fisico o psichico, nonchè i seguenti dati:

a) statura;

b) peso;

c) perimetro toracico;

d) acutezza visiva senza lenti;

e) sensibilità uditiva a voce afona.

Art. 6.

Accertamenti fisici, attitudinali e culturali

Gli aspiranti saranno sottoposti a cura delle commissioni previste dagli articoli 127 e 128 della legge n. 173 del 18 febbraio 1963, ai seguenti accertamenti:

1) visite specialistiche e visita medica generale per accertare l'incondizionata idoneità fisica al servizio di custodia, nonchè l'assenza delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

2) somministrazione di appositi reattivi psicologici per determinare le attitudini al servizio penitenziario;

3) prove culturali a livello della 5ª elementare.

Art. 7.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma presso l'Istituto nazionale di osservazione di Rebibbia, via Bartolo Longo n. 72.

Gli aspiranti saranno convocati, settimanalmente, a gruppi di centocinquanta.

Art. 8.

Spese

L'amministrazione fornisce gratuitamente il vitto e l'alloggio, mentre le spese di viaggio sono a carico degli interessati.

Art. 9.

Corso di addestramento

Gli aspiranti dichiarati idonei frequenteranno presso una delle scuole del Corpo degli agenti di custodia un corso di mesi sei di addestramento tecnico-professionale.

Art. 10.

Destinazione e stipendio

Al termine del corso gli allievi che supereranno gli esami finali saranno nominati agenti di custodia e destinati a prestare servizio presso gli istituti penitenziari della Repubblica; sarà loro corrisposto lo stipendio mensile netto di L. 330.000 circa, oltre le indennità previste, secondo i casi, per legge.

Art. 11.

Carriera

Gli agenti di custodia possono partecipare, dopo cinque anni di servizio, al corso di abilitazione al grado di vice brigadiere.

Tale termine è ridotto ad anni tre ed anni due per coloro che sono in possesso rispettivamente della licenza di scuola media inferiore e di quella di scuola media superiore.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando saranno osservate le norme e le modalità vigenti in materia di arruolamento nei Corpi di polizia.

Roma, addì 7 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio II - Sezione arruolamenti - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . . in . . . . residente . . . . provincia . . . . . via . . . . n. . . . chiede di essere arruolato nel Corpo degli agenti di custodia.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere di buona condotta;

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;

4) di essere di stato civile celibe;

5) di avere il godimento dei diritti civili e politici;

6) di essere in possesso della licenza elementare di grado superiore;

7) di non essere iscritto ad alcun partito politico;

8) di non godere di alcuna pensione;

9) di essere iscritto nelle liste di leva . . . . . nel comune di . . . .;

10) di appartenere al distretto militare . . . .;

11) di aver prestato servizio militare . . . .;

12) di non aver prestato servizio militare . . . .;

13) di esercitare il mestiere di . . . .

A richiesta di codesto Ministero, il sottoscritto si impegna a produrre tutti i documenti idonei a confermare le dichiarazioni sopraelencate, nel termine che sarà fissato.

Data, ... Firma . . . . . .

(13552)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a sette posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità meccanici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1942, registro n. 1 Marina, foglio n. 173;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso diciotto posti (suddivisi per le varie specialità) nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 24, foglio n. 9, con il quale è stato indetto un concorso pubblico ad otto posti nella qualifica iniziale della carriera ora detta (per la specializzazione meccanica);

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1977, registro n. 19, foglio n. 191, con il quale è stato dichiarato vincitore del concorso suddetto un solo concorrente;

Accertato che nello stesso ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta pertanto ancora una disponibilità di posti;

Considerata la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire i sette posti rimasti scoperti per la specialità meccanica;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1974, registro n. 64 Difesa, foglio n. 104, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso circoscrizionale, per esami, a sette posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità meccanici. I vincitori del concorso saranno assegnati nelle sedi di La Spezia e Taranto.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio obbligatorio ed un colloquio facoltativo.

La prova scritta avrà luogo il giorno 3 aprile 1978 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma.

La prova pratica avrà luogo il giorno 4 aprile 1978 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di perito tecnico industriale nei suoi vari indirizzi specializzati o diploma di geometra o diploma di istituto nautico, sezione macchinisti e costruttori, o diploma di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo del-

l'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non puo riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dall'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (32 anni), sono tenuti a presentare altresì i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di ritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1977
Registro n. 45 *Difesa, foglio n.* 119

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123-A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . .), (c.a.p. . . . . . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a sette posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità meccanici.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . il . . . . . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . . . al . . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . .

Data, . . .

Firma (6)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso

non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . .,

non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Matematica: nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

PROVA PRATICA

Calcolo di un organo semplice o accessorio di macchina e relativo «disegno costruttivo» completo di tutti gli elementi. Il disegno relativo dovrà essere eseguito in una scala assegnata, ad inchiostro di china ed avere carattere di «disegno esecutivo». Dovrà, inoltre, essere completo di quote, simboli, leggenda, etc. e corredato di una relazione dimostrante i criteri adottati e una buona conoscenza della materia trattata.

COLLOQUIO

Meccanica applicata: statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazione tra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenza dei materiali, sollecitazioni e deformazioni (carichi limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza). Sollecitazioni semplici e formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte.

Applicazioni delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazioni, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolari semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton: turbine Francis e derivati).

Meccanica: lavorazione dei legnami, generalità sui metalli e loro leghe e cenni sui procedimenti di fabbricazione e loro principali caratteristiche. Fonderia (forme ed anime, sabbie, staffature, mote e miscele per anime, agglutinati). Modelli in legno ed in metallo, ritiro, soprametalli, sottosquadri, portate di anima, modelli composti, sagome, casse d'anima, attrezzi per formare, essiccamento delle forme; formatura con modello, a sagoma miste, a mano, forme in conchiglia e formature meccanica, preparazione della forma per colata, spinta del metallo liquido e sua neutralizzazione, operazioni di colata, estrazione dei getti, forni e crogioli, elementi di fonderia delle leghe non ferrose. Forgiatura a freddo e a caldo, nozioni sulla fabbricazione delle barre profilate, lamiere, nastri, tubi e fili. Fucinatura a mano e meccanica del ferro e dell'acciaio.

Aggiustaggio e tracciatura, strumenti, operazioni fondamentali di tracciatura, strumenti di misura, calibri, tolleranze, operazioni di limatura, foratura, alesatura, filettatura. Forgiatura a caldo e cenni sui trattamenti termici degli acciai. Chiodature. Saldature. Bolliture. Cenni sulle macchine utensili per legnami e per metalli. Prove meccaniche e tecnologiche sui materiali metallici.

Disegno: il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni su organizzazione, tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

La prova può essere sostenuta su una delle lingue seguenti:

inglese, francese, tedesco.

Essa consisterà in una conversazione di argomento generico e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico, scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

(13170)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di agente tecnico in prova, ruolo U.L.M.O.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 30 novembre 1977 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 6 del giugno 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1977, registro n. 7, foglio n. 122, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di agente tecnico in prova, ruolo U.L.M.O., indetto con decreto ministeriale 11 aprile 1975.

(13490)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1971, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificato dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1976, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 42, che indica alcune categorie di sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno chiesto l'iscrizione negli elenchi di cui al citato art. 42, avendo compiuto all'estero un periodo di servizio superiore a cinque anni nella disciplina, servizio riconosciuto equipollente a quello previsto dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescin-

dere dall'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo altresì in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Arsie Mircko, nato a Rossano Veneto il 15 marzo 1930;
Bellin Giuseppe, nato a Mansué il 12 agosto 1937.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12975)

Elenco dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificato dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1976, concernente l'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 42, che indica alcune categorie di sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha chiesto l'iscrizione negli elenchi di cui al citato art. 42, avendo compiuto all'estero un periodo di servizio superiore a cinque anni nella disciplina, servizio riconosciuto equipollente a quello previsto dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia e fisioterapia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo altresì in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Larini Gian Paolo, nato a Parma il 9 giugno 1922.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12976)

CORTE DEI CONTI

Esito negativo del concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 gennaio 1977, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1977, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 221, di nomina della commissione esaminatrice del concorso indicato in oggetto;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1977, di variazione della sede di svolgimento delle prove scritte, nonché il relativo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 30 maggio 1977;

Visto l'art. 13, secondo comma, del bando di concorso, che prescrive, per l'ammissione alla prova orale, il conseguimento di una media non inferiore a sette decimi nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di queste si consegua meno di sei decimi;

Visti gli atti formati dalla commissione esaminatrice dai quali risulta che nessuno dei candidati ha conseguito nella seconda prova scritta (diritto costituzionale ed amministrativo) la valutazione di sei decimi, e che la commissione stessa, avuto riguardo al disposto dell'art. 13, secondo comma, del citato bando di concorso, ha ritenuto inutile procedere alla valutazione delle altre prove scritte, dichiarando chiusi i lavori;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti menzionati;

Considerato che il citato concorso non presenta ulteriore possibilità di svolgimento;

Decreta:

E' dichiarato concluso con esito negativo, per il motivo indicato nelle premesse, il concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 12 gennaio 1977.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1977

Il Presidente: CAMPBELL

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1977
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 217

(13416)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 711 in data 31 dicembre 1975 e successivi, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1975;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni e le proposte pervenute dalla regione Marche, dalla prefettura di Pesaro, dall'ordine provinciale dei medici di Pesaro, dal collegio provinciale delle ostetriche di Pesaro e dalle amministrazioni comunali interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Ianniello dott. Ugo, dirigente in servizio presso l'ente regione Marche.

Componenti:

Iappelli dott. Carlo, vice prefetto ispettore aggiunto della prefettura di Pesaro;

Paolucci prof. Salvatore, medico provinciale di Ancona;

Perolo prof. Fernando, primario ostetrico presso l'ospedale di Fano;

Benelli dott. Amelio, primario ostetrico presso l'ospedale di Urbino;

Spinaci Lea, ostetrica condotta scelta a norma della legge n. 220 citata in premessa.

Segretario:

Righi Nelson, funzionario direttivo in servizio presso l'ente regione Marche.

La commissione, che avrà sede in Fano presso l'ospedale generale provinciale « S. Croce », inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 3 novembre 1977

Il medico provinciale: CAVINA

(12596)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine.

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il proprio decreto 28 ottobre 1976, n. 546/San. amm., così come modificato con il decreto 18 maggio 1977, n. 350/San. amm., con il quale veniva nominata la commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti nei comuni della provincia di Udine al 30 novembre 1974;

Atteso che il dott. Giovanni Zotta, consigliere in servizio presso il Ministero della sanità già nominato segretario della commissione di cui trattasi con decreto n. 350/San. amm. è impossibilitato a partecipare all'attività della medesima;

Vista la nota 8 ottobre 1977, prot. n. 7533/11/4, della prefettura di Udine con cui viene comunicato che il dottor Natale Labia direttore di sezione viene designato a far parte della commissione di cui trattasi quale segretario;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Vista la deliberazione della giunta regionale 13 luglio 1976, n. 2058;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Natale Labia, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Udine è nominato segretario della commissione esaminatrice indicata in premessa in sostituzione del dott. Giovanni Zotta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Udine, all'ufficio del medico provinciale di Udine ed a quello dei comuni interessati.

Trieste, addì 8 novembre 1977

L'assessore: ROMANO

(13070)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Centro ospedaliero di Borgo Trento:

due posti di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della seconda divisione di geriatria;

un posto di assistente dell'istituto di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(13459)

OSPEDALE CIVILE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico e un posto di assistente chirurgo addetti al servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(13460)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di medicina generale, di cui uno addetto al servizio di astanteria e accettazione;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(13461)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI PALOMBARA SABINA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palombara Sabina (Roma).

(13429)

OSPEDALE « S. CROCE » DI FANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(13456)

OSPEDALE CIVILE DI STIGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di primario di radiologia e fisioterapia;

un posto di primario di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto dirigente del laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Stigliano (Matera).

(13457)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso a due posti di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista presso l'ospedale di Matera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Matera.

(13458)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773480)